COMUNE DI PETROSINO

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

(nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 26 maggio 2023, ai sensi dell'art. 252 del d.lgs. 267 del 2000)

Deliberazione n. 5 del 18.03.2024

OGGETTO: Conferimento di incarico di consulenza specialistica ex art. 253 comma 3 del d.lgs. n° 267/2000 in materia giuridico - amministrativa, a supporto della gestione liquidatoria del Comune di Petrosino.

L'anno duemilaventiquattro, il giorno diciotto del mese di marzo, alle ore 10,00 e segg., nella sede del Comune di Petrosino, si riunisce l'Organismo Straordinario di Liquidazione nominato ai sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000 nelle persone di:

COMPONENTI LA COMMISSIONE	CARICA	P.	A.
1. Bonanno Vito Antonio	Presidente	X	
2. Giusto Isabella	Componente	X	
3. Gervasi Giuseppe	Componente	X	

Verbalizza il Componente Dr. Giuseppe Gervasi;

L'Organismo Straordinario di Liquidazione,

- PREMESSO che con deliberazione del consiglio comunale n. 13 del 11 aprile 2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato dichiarato il disseto finanziario del Comune di Petrosino;
- ATTESO che, ai sensi dell'art. 246 del d.lgs. 267 del 2000, sono soggetti della procedura di risanamento l'Organo straordinario di liquidazione e gli organi istituzionali dell'ente;

- DATO ATTO che il Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno, con decreto del 26 maggio 2023 ha nominato i componenti della Commissione straordinaria di liquidazione per il ripiano dell'indebitamento pregresso coi mezzi consentiti dalla legge, nelle persone della dott.ssa Isabella Giusto, del dott. Vito Antonio Bonanno e del dott. Giuseppe Gervasi;
- ATTESO che il decreto del Presidente della Repubblica è stato notificato ai componenti dell'organo straordinario di liquidazione in data 13 giugno 2023;
- DATO ATTO che, come risulta dal verbale di deliberazione n° 1 del 13/06/2023, l'Organismo Straordinario di Liquidazione si è regolarmente insediato in data 13 giugno 2023;
- VISTA la deliberazione n° 2 del 13/06/2023 avente ad oggetto l'approvazione e pubblicazione dell'avviso pubblico ai creditori dell'avvio della procedura di rilevazione delle passività e la successiva delibera di proroga n° 6 del 07.08.2023, con termine ultimo di presentazione delle istanze il 11.09.2023;
- VISTA la deliberazione n° 9 del 20.10.2023 avente ad oggetto *"Richiesta manifestazione di interesse all'adesione alla procedura semplificata per la gestione dell'indebitamento pregresso"*, nell'ambito della quale è stata provvisoriamente definita la massa passiva in €. 4.813.430,50
- PRESO ATTO della deliberazione della giunta municipale n°122 del 13/11/2023 con la quale il Comune ha deciso di aderire alla proposta dell'OSL in merito alla modalità semplificata di liquidazione del debito dell'ente, ai sensi dell'art. 258 del d.lgs. n° 267/2000, impegnandosi a mettere a disposizione della gestione liquidatoria le risorse necessarie alla completa estinzione dei crediti che saranno ammessi e trattati nell'ambito della procedura semplificata di liquidazione nel rispetto del principio della *"par condicio creditorum"*;

Accertato che:

☐ la complessa gestione del contenzioso riconducibile alla gestione liquidatoria risulta disordinata e priva di adeguata organizzazione amministrativo procedurale;
☐ risulta non attuato quanto disposto con deliberazione della Commissione Straordinaria di Liquidazione n° 5 del 21/07/2023 in materia di gestione amministrativa e contabile del contenzioso in essere (punto 03 della direttiva);
☐ diversi sono gli episodi rilevati di ritardo e disfunzioni in generale sulla gestione del contenzioso con conseguente possibile maturazione di ipotesi di responsabilità amministrativa, contabile ed erariale;
☐ gli ambiti dove si innesta il contenzioso necessitano di plurime e consolidate competenze professionali in materia giuridico amministrativa supportate da personale con specifiche specializzazioni in ambito di gestione liquidatoria;

Richiamati:
☐ i commi 8/8 bis del precitato art. 4 del DPR n° 378/1993 secondo cui:
a) 8. Gli amministratori, il segretario ed i dipendenti dell'ente locale dissestato sono tenuti a prestare all'organo straordinario di liquidazione ed ai suoi componenti la massima collaborazione, consentendo l'accesso agli atti dell'ente locale, consegnando atti o copie secondo le richieste ed effettuando tutte le operazioni previste per legge o richieste ai fini della liquidazione. Delle omissioni gli amministratori, il segretario ed i dipendenti dell'ente locale assumono responsabilità personale.
b) 8 bis. Gli amministratori ed il segretario dell'ente locale dissestato sono tenuti a fornire all'organo straordinario di liquidazione locali, attrezzature e personale congrui rispetto alla dimensione dell'ente ed all'ammontare della liquidazione, nelle quantità

richieste dall'organo straordinario stesso. Quest'ultimo può retribuire eventuali prestazioni straordinarie effettivamente rese dal personale dell'ente locale sino ad un massimo di trenta ore mensili, facendo gravare l'onere sulla liquidazione;

☐ l'art. 253 comma 3 del d.lgs. n° 267/2000 secondo il quale la gestione liquidatoria, per motivate esigenze, può acquisire consulenze;

☐ l'atto di orientamento in materia di ricorso alle consulenze nell'ambito della gestione dissestuale emanato dall'Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali in data 20/02/2018.

Preso atto:

☐ della complessità della gestione liquidatoria, per quanto emerso allo stato degli atti, e della necessità di completare proficuamente il processo sotteso alla gestione dissestuale;

☐ della carente organizzazione del servizio di gestione del contenzioso privo di riferimenti qualificati, anche in ragione delle carenze strutturali della dotazione organica del Comune;

☐ dell'urgente necessità di mettere a regime l'attività di monitoraggio e gestione amministrativa e contabile del contenzioso la cui contabilizzazione è elemento necessario e propedeutico alla esatta quantificazione della massa attiva e passiva del dissesto.

☐ della necessità di attivare tutte le procedure necessarie alla chiusura dei contenziosi esecutivi e/o pendenti dell'Ente al fine di chiudere le posizioni creditorie e debitorie per tutti gli atti e i fatti verificatisi prima del 31/12/2021, periodo di competenza della gestione liquidatoria;

Considerato che:

☐ la gestione liquidatoria, per motivate esigenze, può acquisire consulenze ai sensi dell'art. 253, comma 3 del T.u.o.e.l.;

☐ nello specifico, si richiedono competenze specialistiche che esulano dalle ordinarie conoscenze e formazione professionale dell'Organismo Straordinario di Liquidazione, con riferimento all'apparato normativo e procedurale delle tematiche relative alle procedure giudiziarie relative ai contenziosi, compresi quelli relativi ai tributi ed alle entrate patrimoniali;

Valutato indispensabile, per accelerare l'iter della gestione dissestuale, dotare di adeguato supporto professionale il servizio contenzioso in atto non rispondente alle esigenze di piena funzionalità ed efficienza del procedimento di liquidazione;

Ritenuto necessario ed urgente:

☐ avvalersi della collaborazione professionale di un professionista esterno, in possesso di specifica competenza, in grado di fornire adeguata consulenza specialistica in materia giuridico – amministrativa per il monitoraggio e la gestione amministrativa contabile del contenzioso in essere anche sulla base di acquisita esperienza professionale in ambito di procedure dissestuali di Enti Locali;

☐ per la particolare situazione riscontrata e le particolari ed eccezionali condizioni rilevate, in riferimento alle complesse ed insolute vicende gravanti sull'Ente e direttamente influenti sulla gestione liquidatoria, avvalersi dell'ausilio di un collaboratore in possesso di professionalità e competenza nello specifico settore che, nel contempo, riscuota l'incondizionata fiducia dell'O.S.L., così da poterlo utilmente impiegare nelle attività a supporto e strettamente connesse alla propria funzione;

Richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale della Magistratura contabile, sia in sede giurisdizionale che di controllo in merito ai principi e criteri direttivi in materia di conferimento di incarichi, dando atto che ricorrono i presupposti legali, così individuati:
a) l'incarico è legato a problemi che richiedono conoscenze ed esperienze eccedenti le normali competenze;
b) l'incarico non implica lo svolgimento di attività continuativa ed ordinaria ma è finalizzato alla soluzione di specifiche problematiche già individuate al momento del conferimento, nello specifico "consulenza specialistica in materia giuridico – amministrativa a supporto della gestione del contenzioso in essere, con particolare riferimento all'aspetto organizzativo e procedurale ai fini della contabilizzazione e inserimento nella massa attiva o passiva dell'Ente";
c) l'incarico presenta le caratteristiche della specificità degli obiettivi perseguiti e della temporaneità della prestazione qualificata;

Rilevata pertanto, la necessità di avvalersi di apposita, indispensabile e qualificata collaborazione esterna in grado di supportare l'attività di questo Organo Straordinario di Liquidazione, individuandola nella persona della Dott.ssa Anita Scalia, nata a Partinico l' 11.06.1966, dipendente presso il Comune di Partinico (PA) – Settore 3 Economico finanziario e risorse umane, inquadrate nel profilo dell'area dei funzionari e delle elevate qualificazioni (Ex Categoria "D");

Accertata la disponibilità della dott.ssa Dott.ssa Anita Scalia ad assumere l'incarico;

Considerato che in data 28/02/2024 con nota prot. OSL n. 49 questo Organo Straordinario della Liquidazione ha richiesto al Comune di Partinico l'autorizzazione ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 per lo svolgimento dell'incarico di collaborazione temporanea e retribuita della Dott.ssa Anita Scalia, nata a Partinico l' 11.06.1966, dipendente presso il Comune di Partinico (PA) – Settore 3 Economico finanziario e risorse umane;

Visto l'art. 53, comma 5 del D.Lgs. n. 165/2001, che recita: "il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengono da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgono attività d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengono conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione";

Considerato che il Responsabile del III Settore del Comune di Partinico, Dott.ssa Maria Pia Motisi, in data 29.02.2024 Aut. N. 02, ha rilasciato il nulla osta in favore della dipendente Dott.ssa Anita Scalia, per l'espletamento del suddetto incarico presso il Comune di Petrosino – Organo Straordinario della Liquidazione;

Preso atto del curriculum vitae della dott.ssa Anita Scalia, allegato alla presente sotto la lettera "A", dal quale si evince la competenza e l'esperienza maturata nello specifico settore in ambito di tematiche legate alla gestione del contenzioso in enti in fase liquidatoria;

Atteso che l'incarico ha natura di prestazione autonoma e, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e segg. del Codice civile, trattasi di prestazione di natura intellettuale senza vincolo di subordinazione;

Visti

☐ il d.lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
☐ il D.P.R. 24.08.1993, n. 378;
☐ l'Atto di orientamento ex art. 154, comma 2 del T.u.o.e.l. sui consulenti ex art. 253 del T.u.o.e.l. del 20/02/2018;
☐ l'Ordinamento Amministrativo della Regione Siciliana;

D E L I B E R A

1. di conferire alla dott.ssa Anita Scalia incarico di consulenza specialistica "consulenza specialistica in materia giuridico – amministrativa a supporto della gestione del contenzioso in essere, con particolare riferimento all'aspetto organizzativo e procedurale ai fini della contabilizzazione e inserimento nella massa attiva o passiva dell'Ente";
2. di approvare lo schema di disciplinare d'incarico nel testo allegato alla presente deliberazione sotto la lettera B", per farne parte integrante e sostanziale;
3. di definire la decorrenza dell'incarico dalla data di sottoscrizione del disciplinare d'incarico, dando atto che le attività previste dovranno essere portate a compimento entro la data di un anno a decorrere dall'inizio dell'attività e riservandosi la facoltà, persistendone le necessità ovvero in seguito all'accertamento di nuove sopravvenute esigenze, di prorogare l'incarico;
4. di corrispondere al dott.ssa Anita Scalia, per l'espletamento dell'incarico, il corrispettivo mensile di euro 1.500,00 (millecinquecentocento/00), oltre oneri fiscali e previdenziali se dovuti, corrispettivo valutato adeguato all'importanza dell'attività e al decoro della professionalità ai sensi dell'art. 2233 del c.c. e coerente con l'art. 2 della L. 49/23;
5. di riconoscere alla stessa il rimborso delle spese effettivamente sostenute, debitamente documentate, e il rimborso delle spese chilometriche di percorrenza in misura pari a 1/5 costo della benzina;
6. di dare atto che l'incarico ha natura di prestazione autonoma e, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e segg. del Codice civile, trattasi di prestazione di natura intellettuale senza vincolo di subordinazione;
7. di imputare alla gestione dissestuale la spesa derivante dal presente provvedimento titolo di spese di funzionamento;
8. di autorizzare il Presidente dell'Organismo Straordinario di Liquidazione alla sottoscrizione del disciplinare di incarico;
9. di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ex art. 4, Comma. 6, del D.P.R. 24.08.1993 n. 378;
10. di disporre la pubblicazione del presente atto deliberativo all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi;
11. di disporre, altresì, la trasmissione della presente deliberazione, a cura della Segreteria Generale:

-a UNICREDIT SPA
-al Sindaco;
-al Segretario Comunale, anche ai fini dell'assolvimento delle pubblicazioni previste dalla legge;

-al Responsabile del Servizio Finanziario

Letto, approvato e sottoscritto.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Bonanno Gervasi Giusto